



COMUNE DI FANANO

(Provincia di Modena)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 28 del 05.08.2013

Prot. _____ del _____

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE. AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.

L'anno duemilatredici addì cinque del mese di agosto alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1- LUGLI LORENZO	Presente	8- ROCCHI CLAUDIO	Presente	
2- CANTELLI LAURO	Presente	9- ZANARINI SILVIA	Presente	
3- COVILI MARCO	Presente	10- CORSINI ALESSANDRO	Assente	
4- GROTTI MICHELA	Presente	11- TURCHI GIONATA	Presente	
5- LARDI ISABELLA	Assente	12- GRUPPI SIMONA	Assente	
6- PASSINI AMBRA	Presente	13- PERFETTI NICOLA	Presente	
7- GUERRIERI MORENO	Presente			

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale, Morganti Dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lugli Lorenzo, in qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Data 05.08.2013

N. 28- OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE. AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2013. .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le seguenti disposizioni di legge:

- **gli artt.52, 54, 58,62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;**
- **L'art.42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267**, il quale dispone: "Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";
- **l'art. 13 del DL 06/12/2011 n.201 convertito nella L 22/12/2011 n. 214** che ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'Imposta Municipale propria;
- **il comma 1, del citato art. 13 del DL n.201/11 convertito**, per quanto dallo stesso non previsto, rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 in quanto compatibili;
- **il comma 13 del citato art. 13 del DL n.201/11 che**, confermando l'applicabilità dell'art.14, comma 9, del D.Lgs. n.23/2001, estende alla disciplina dell'IMU la potestà regolamentare riconosciuta ai comuni ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n.446/97;
- **gli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n.23**, con i quali è stata istituita e regolata l'Imposta Municipale propria con decorrenza dall'anno 2014;
- **Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504** e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili;

Viste le seguenti ulteriori disposizioni di legge:

- **l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267**, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- **l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388**, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- **l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296** dispone:" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- **Art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012 n.228**, che ha differito al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali, termine ulteriormente differito al 30/09/2013 dall'art. 10, c. 4 – quater, lettera b) del D.L. 08/04/2013 n. 35, convertito in Legge 06/06/2013 n.64;

Viste, infine, le seguenti disposizioni regolamentari:

- il **Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate tributarie** del Comune di Fanano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare il Regolamento per l'applicazione dell'I.M.U. approvato con propria deliberazione n. 17 del 25/06/2012;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 18 del 25/06/2012 con la quale sono state determinate le aliquote, agevolazioni e detrazioni I.M.U. per l'anno 2012;

Tenuto conto:

- dell'avvenuta istituzione dell'I.M.U. con il citato art. 13 DL n.201/11 e conseguente abrogazione dell'ICI a decorrere dal 01/01/2012 e della derivante necessità di approvare aliquote, detrazioni ed agevolazioni;
- che per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra Comuni e Stato in forza dell'art.1, comma 380 della Legge n. 228/2012;
- della soppressione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di Solidarietà Comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale;
- delle riduzioni di gettito stimato, conseguenti all'applicazioni delle agevolazioni o riduzioni previste per legge o dalle proprie norme regolamentari relativamente all'IMU;
- il gettito derivante dall'applicazione dell'IMU deve contribuire alla salvaguardia dell'equilibrio del bilancio di previsione ai sensi di legge;

Richiamato il D.L. 21/05/2013 n. 54, recante "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo", il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e servizi,

- a) all'art. 1 comma 1 sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:
 - abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'**articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616**;
 - terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'**articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 22 dicembre 2011, n. 214**, e successive modificazioni.
- b) all'art. 2 comma 1, ultimo periodo stabilisce che "in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'IMU degli immobili è fissato al 16 settembre 2013";

Ritenuto, nell'esercizio del potere regolamentare conferito per legge:

- adottare le aliquote meglio riportate nella parte dispositiva al fine di ottenere, sulla base delle stime effettuate, un gettito complessivo tale da contribuire a garantire gli equilibri del bilancio di previsione per l'anno in oggetto;
- estendere l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale a favore di anziani e disabili ricoverati in istituto di ricovero o sanitari e ai cittadini iscritti all'anagrafe AIRE, ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dal combinato disposto dell'art. 13, comma 10, citato DL n.201/11 convertito nella L n.214/11 e dell'art. 3, comma 56, della L n. 662/66, dovendosi precisare che l'estensione dell'agevolazione si intende concessa per equiparare al trattamento previsto per l'abitazione principale una situazione analoga alla stessa, nei limiti concessi dalla legge;

Ritenuto opportuno approvare le aliquote, detrazioni e agevolazioni in materia di IMU meglio specificate nella parte dispositiva;

Considerato che sulla base di quanto proposto è stimato un gettito ai fini dell'IMU di € 2.800.000,00;

Preso atto che:

- la previsione di gettito di cui sopra è stata elaborata sulla base dei dati a propria disposizione che si è potuto acquisire in particolare sulla base delle informazioni relative alle somme incassate ai fini IMU nell'anno di imposta 2012 e delle informazioni risultanti al 31/12/2012 dalla banca dati IMU contenuta nel software gestionale in dotazione all'Ufficio Tributi;

Sentita la relazione del Sindaco e l'intervento del Consigliere Turchi G. (integralmente registrati a norma degli art. 106 e 107 del regolamento del Consiglio Comunale);

Acquisiti sul presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Con la seguente votazione: presenti consiglieri n° 10, voti favorevoli n° 8, voti contrari n° 2 (Perfetti N., Turchi G.)

DELIBERA

1. Di approvare, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, quanto segue:

1.1.aliquote, detrazioni e agevolazioni:

Categoria	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze.	4,00 per mille	€ 200,00
Abitazione e relative pertinenze possedute da pensionato o disabile avente dimora residenza anagrafica e ricoverato permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che le stesse non risultino locate.	4,00 per mille	€ 200,00

Abitazione e relative pertinenze possedute da cittadini iscritti all'anagrafe A.I.R.E. a condizione che le stesse non risultino non locate.	4,00 per mille	€ 200,00
Fabbricati di proprietà di imprese di costruzioni invenduti e non locati per un periodo di tre anni dalla costruzione.	7,60 per mille	
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti.	10,50 per mille	

1.2. Condizioni per usufruire di aliquote o agevolazioni ai fini IMU:

- la suesposta aliquota agevolata e detrazione prevista per il pensionato o disabile ricoverato permanentemente in istituti di ricovero o sanitari e per i cittadini iscritti all'anagrafe A.I.R.E. è accordata, a pena di decadenza, a seguito di apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge stabiliti con riferimento all'anno d'imposta per il quale si chiede l'applicazione delle citate agevolazioni;
 - nella citata dichiarazione dovranno essere puntualmente individuate le unità immobiliari oggetto di agevolazione, indicando gli identificativi dati catastali, categoria e rendita; mentre nello spazio riservato alle note, o in un foglio allegato dovrà essere autocertificato che dette unità immobiliari non risultano locate, indicando inoltre denominazione, sede e recapiti dell'istituto di ricovero o sanitario;
 - una volta presentata, la citata dichiarazione produce effetti anche per gli anni successivi a quello in cui è stata presentata fino al protrarsi di dette condizioni dichiarate.
2. Di dare atto che le determinazioni approvate con il presente atto rispettano quanto stabilito dal Consiglio Comunale in materia di entrate comunali per l'anno in oggetto.
 3. Di trasmettere per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360..
 4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, con la seguente votazione: consiglieri presenti n.10, voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 2 (Perfetti N., Turchi G.).

DELIBERA N. 28 del 05.08.2013

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Lugli Lorenzo

Il Segretario Comunale
Morganti Dott. Gianfranco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Fanano (L. 69/2009) per quindici giorni consecutivi a partire dal _____(art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

Addì _____

Il Segretario Comunale
Morganti Dott. Gianfranco

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

E' divenuta esecutiva in data _____ -

decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

Fanano, li _____

Il Segretario Comunale
Morganti Dott. Gianfranco